



# Comune di Ceresara

## Provincia di Mantova

### CONVENZIONE

#### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CERESARA, CASALOLDO E CASALROMANO

L'anno **duemiladiciotto** addì ..... del mese di .....

#### TRA

Il **Comune di Ceresara (MN)**, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. **Parolini Simone**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

#### E

- Il **Comune di Casaloldo (MN)**, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. **Frizzi Sergio**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

#### E

- Il **Comune di Casalromano (MN)**, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. **Bonsignore Luca**, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

#### Premesso che

- con delibera consiliare del **Comune di Ceresara n. .... del .....**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267;
- con delibera consiliare del **Comune di Casaloldo n. .... del .....**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267;
- con delibera consiliare del **Comune di Casalromano n. .... del .....**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267;

**CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Ceresara, Casaloldo e Casalromano, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del



# *Comune di Ceresara*

## *Provincia di Mantova*

D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Ceresara, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

La classe di appartenenza della Segreteria risulterà essere di III<sup>a</sup> classe, atteso che la popolazione dei tre comuni, attestata dai rispettivi ufficiali di anagrafe alla data del 31/12/2017 è di n. 6.858 abitanti, così distinta: Ceresara n. 2.609 abitanti, Casaloldo n. 2.679 abitanti e Casalromano n. 1.570.

### **ART. 3 - PROCEDURA PER LA NOMINA/REVOCA**

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, nomina che dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Le parti concordano da subito che il Segretario viene individuato nella persona della Dott.ssa Scibilia Graziella, in disponibilità e titolare della precedente convenzione di segreteria stipulata tra i Comuni di Castel Goffredo (capofila e sede di titolarità), Casaloldo, Ceresara e Casalromano, scaduta il 30/09/2018 e non rinnovata.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione.

### **ART. 4 RAPPORTO DI LAVORO**

Il Segretario Comunale, dipendente dal Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Competeranno, quindi, al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, permessi, riposi compensativi, ecc., d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati, nonché tutti i rapporti con Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP – Sezione Lombardia di Milano.

Il Segretario Comunale titolare della convenzione svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo seguente:



# *Comune di Ceresara*

## *Provincia di Mantova*

- Comune di Ceresara ore 8
- Comune di Casaloldo ore 20
- Comune di Casalromano ore 8

Una diversa ripartizione delle ore di servizio, qualora necessaria ai fini del riparto della spesa fra i Comuni, sarà oggetto di apposito accordo delle rispettive Giunte comunali, rimanendo inalterata la convenzione in essere.

### **ART. 5 MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO**

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il Segretario assicurerà comunque la propria presenza ed organizzerà il proprio servizio in modo tale da soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Verranno altresì concordate le modalità di accesso ai Comuni convenzionati in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto.

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascun Ente.

### **ART. 6 - SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO**

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati, provvederà altresì:

- ad indicare al Ministero dell'Interno - Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano - il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere al Ministero dell'Interno - Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

I sindaci si consulteranno nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale per sopravvenuta violazione di doveri d'ufficio;
- non conferma nel caso di cambio Amministrazione;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio;



# Comune di Ceresara

## Provincia di Mantova

- scioglimento della convenzione.

I Sindaci potranno anche prevedere incontri periodici al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

### **ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI FINANZIARI - OBBLIGHI E GARANZIE**

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali, sarà ripartita nella seguente proporzione:

- Comune di Ceresara	22,22%
- Comune di Casaloldo	55,56%
- Comune di Casalromano	22,22%

Ogni quadrimestre il Comune di Ceresara comunicherà ai Comuni di Casaloldo e Casalromano il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel quadrimestre precedente. I Comuni di Casaloldo e Casalromano provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi.

Compete al Segretario Comunale addetto alla segreteria convenzionata, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, definito a cura del comune capo convenzione.

Al Segretario che ricopre la segreteria convenzionata compete una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione di cui all'art. 37, primo comma, lettera da a) ad e), del CCNL del 16/5/2001, ai sensi dell'art. 45 del medesimo CCNL.

Rientra tra le retribuzioni aggiuntive anche la maggiorazione di cui al comma 4, dell'art. 41, del CCNL del 16/5/2001. Ogni Comune quantifica la percentuale della maggiorazione nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa e ne dà comunicazione al Comune capo convenzione.

Il trattamento economico fisso e continuativo e le relative retribuzioni aggiuntive dovute al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune capo convenzione, comprese le spese per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno altresì erogati dal Comune Capo convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, comprese le spese per le missioni, salvo nel caso si tratti di corsi specifici di ogni singolo Comune.

Ne consegue che tutte le spese e gli oneri relativi, derivati dalla presente Convenzione, saranno ripartiti nella misura percentuale di cui al presente articolo.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, determinata in un importo non superiore al 10% del monte salari e correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Il "*monte salari*" corrisponde all'insieme dei compensi che il Segretario effettivamente percepisce a carico dei bilanci dei diversi enti convenzionati.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, se dovuti, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune nel limite della quota massima prevista dello stipendio di godimento, ai sensi della



# Comune di Ceresara

## Provincia di Mantova

legge.

Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio, il Segretario è autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio al fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa e il rimborso delle spese nella misura di 1/5 della benzina verde. Ciascuna sede deve considerarsi sede ordinaria di lavoro e nessun rimborso è dovuto per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

Il rimborso delle spese di viaggio, qualora il Segretario sia tenuto a spostarsi da un comune all'altro, sarà ripartito tra i comuni aderenti alla convenzione, tenuto conto dell'ordinario orario di lavoro concordato per le singole sedi e sarà esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale lo spostamento è stato effettuato.

### ART. 9 - DURATA - CAUSA DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida fino al 31/10/2023, decorrente dalla presa d'atto da parte della Prefettura – UTG di Milano – della convenzione, ovvero dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata di segreteria del Segretario titolare.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare. Essa ha comunque carattere temporaneo e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- **Scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento. In caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia.
- **Recesso unilaterale, in caso di elezioni amministrative**, del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina di un nuovo segretario, in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco). La convenzione di segreteria tra i restanti Comuni si intende mantenuta in essere. Gli stessi dovranno adottare, nel primo Consiglio Comunale utile, deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci da far pervenire al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia, contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso del Comune interessato dalle elezioni amministrative.
- **Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali** contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate. In questa ipotesi si mantiene in essere la convenzione di segreteria tra i Comuni rimanenti, salvo adozione da parte degli stessi, nel primo Consiglio Comunale utile, di deliberazione di modifica del testo convenzionale circa il nuovo riparto delle spese e previo accordo scritto tra i Sindaci restanti da far pervenire al Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia, contestualmente alla trasmissione della delibera di recesso. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione.

### ART. 10 NORMA DI CHIUSURA

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.



# *Comune di Ceresara*

## *Provincia di Mantova*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni dettate in merito dal Ministero dell'Interno, Servizio Albo SS.CC.PP, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97, n. 465, al Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano - a cura del Comune Capo convenzione.

Per il Comune di CERESARA

Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di CASALOLDO

Il Sindaco \_\_\_\_\_

Per il Comune di CASALROMANO

Il Sindaco \_\_\_\_\_